

Edizione di lunedì 26 marzo 2018

IVA

Liquidazioni periodiche Iva: nuovi dati nel modello “aggiornato”

di **Raffaele Pellino**

DIRITTO SOCIETARIO

Le novità del Regolamento Consob sull’equity crowdfunding

di **Alessandro Biasioli**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimento della farmacia in società

di **Alessandro Bonuzzi**

DICHIARAZIONI

Le novità del modello Redditi PF 2018 - III° parte

di **Luca Mambrin**

IVA

Prestazioni mediche esenti

di **EVOLUTION**

IVA

Liquidazioni periodiche Iva: nuovi dati nel modello “aggiornato”

di **Raffaele Pellino**

Restyling per il modello LIPE. Con il [provvedimento 62214 del 21/03/2018](#) l'Agenzia delle Entrate ha approvato una **nuova versione del modello** di comunicazione delle **liquidazioni periodiche Iva** (che sostituisce quello approvato con il [provvedimento 27/03/2017](#)), delle relative **istruzioni** nonché delle **specifiche tecniche**, da utilizzare a decorrere dalle comunicazioni relative al **primo trimestre 2018**, da presentare entro il prossimo 31 maggio.

Le novità hanno interessato, in primo luogo, 2 rigi del quadro VP: la colonna 5 del rigo VP1 “operazioni straordinarie” e la casella “metodo” del rigo **VP13 “Acconto dovuto”**.

Con quest'ultima casella, il **rigo VP13** – che riguarda appunto l'indicazione dell'acconto dovuto (anche se non effettivamente versato) – viene finalmente “**allineato**” alle indicazioni del **quadro VH** della **dichiarazione annuale Iva**. Pertanto, con l'introduzione della casella “metodo” sarà ora possibile indicare il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto (“1” **storico**; “2” **previsionale**; “3” **analitico-effettivo**; “4” soggetti operanti nei **settori** delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, ecc.).

Inoltre, la nuova casella 5 del rigo VP1 “operazioni straordinarie” va barrata in presenza di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusione, scissione, cessione d'azienda, conferimento d'azienda, ecc.) nel caso in cui:

- il soggetto **avente causa** riporti nel rigo VP8 della propria Comunicazione il credito maturato dal **soggetto dante causa** nell'ultima liquidazione periodica;
- il soggetto **avente causa** riporti nel rigo VP9 “**Credito anno precedente**” una quota o l'intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva del **dante causa**, relativa all'anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione straordinaria;
- se, a seguito dell'interruzione della liquidazione Iva di gruppo nel corso dell'anno, l'ente o società controllante riporti nel rigo VP8 le eventuali **eccedenze di credito** trasferite al gruppo e non compensate utilizzate in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive;

Esonero dalla comunicazione in mancanza di dati da comunicare

Con le nuove istruzioni viene, inoltre, precisato che **l'obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP** (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva).

L'obbligo, invece, sussiste nel caso in cui occorre dare evidenza del **riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente**. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

Passaggio dal regime agricolo al regime ordinario

Nell'ambito delle nuove istruzioni viene ora precisato che – in caso di **passaggio dal regime speciale dell'agricoltura** di cui all'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#) a quello ordinario – il credito derivante dalla rettifica della detrazione “a favore” va ricompreso nel **rigo VP5** (Iva detratta).

Correzione di errori o omissioni “allineati” alla [risoluzione 104/E/2017](#)

Con una ulteriore precisazioni le istruzioni ricordano che per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una **nuova Comunicazione**, “sostitutiva” della precedente, **prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale.**

Come evidenziato dalla citata [risoluzione 104/E/2017](#), infatti, fermo restando il versamento della sanzione (eventualmente “ridotta” a seguito di ravvedimento operoso), la regolarizzazione dei dati può essere effettuata sia tramite l'invio di una **comunicazione “correttiva”** che direttamente in sede di **dichiarazione annuale Iva**. L'obbligo di invio della **comunicazione con i dati corretti** viene meno se la regolarizzazione interviene con la **dichiarazione annuale Iva** ovvero **successivamente alla sua presentazione**. In particolare, se con la **dichiarazione annuale Iva**:

- sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola **sanzione** di cui all'[articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#) (ossia da 500 a 2.000 euro), eventualmente ridotta con il ravvedimento operoso;
- le omissioni o irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una **dichiarazione annuale “integrativa”**, versando la sanzione di cui all'[articolo 5 del D.Lgs. 471/1997](#) – ridotta in base a quanto previsto dall'[articolo 13 del D.Lgs. 472/1997](#) – nonché la sanzione di cui al citato comma 2-ter, da versare in misura ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Infine, si rileva che la **ricevuta di avvenuta trasmissione telematica** dei dati della comunicazione è ora disponibile nell'**apposita sezione dell'area autenticata** del sito dell'Agenzia delle Entrate nonché nella sezione “**consultazione**” dell'area autenticata dell'interfaccia web “**Fatture e Corrispettivi**”.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DIRITTO SOCIETARIO

Le novità del Regolamento Consob sull'equity crowdfunding

di **Alessandro Biasioli**

Le modifiche al ***“Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line”*** (delibera n. 18592 del 26 giugno 2013), contenute nelle **delibere Consob n. 20204 del 29 novembre 2017 e n. 20264 del 17 gennaio 2018**, sono la diretta conseguenza di alcuni interventi posti in essere dal legislatore.

Con la **Legge di Stabilità 2017**, infatti, è stata estesa la possibilità – riservata dapprima alle sole *start-up* innovative e alle PMI innovative – **di raccogliere capitali di rischio tramite portali di equity crowdfunding a tutte le piccole e medie imprese**. Successivamente, il **D.Lgs. 129/2017** – in attuazione della [Direttiva 2014/65/UE](#) (c.d. “MiFID II”) – ha introdotto ulteriori modifiche alle disposizioni del **Testo Unico della Finanza (“TUF”)** in materia di **raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line**.

A poco meno di due anni di distanza dall'ultima revisione (avvenuta con delibera Consob n. 19520 del 24 febbraio 2016), si è resa, pertanto, necessaria una **nuova modifica del Regolamento** in oggetto al fine di conformarlo alla normativa vigente.

Innanzitutto, per un **obbligo di natura formale**, sono state corrette le **definizioni** conseguenti all'estensione dell'*equity crowdfunding* alle PMI e all'ampliamento del novero dei gestori di diritto.

È stato inserito il nuovo **articolo 7-bis (“Requisiti patrimoniali per i gestori”)**, il quale prevede che i gestori, ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, debbano aderire **ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori** o, in alternativa, **di stipula di un'assicurazione a copertura della responsabilità per i danni** derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, per la quale sono stati previsti, sulla base del disposto dell'**articolo 50-quinquies, comma 3, lettera e-bis TUF**:

- una copertura di almeno 20.000 euro per ciascuna richiesta di indennizzo;
- una copertura complessiva per l'importo totale delle richieste di indennizzo di almeno un milione di euro all'anno laddove i gestori effettuino direttamente la verifica relativa alla appropriatezza dell'investimento e di almeno 500.000 euro all'anno per i gestori che utilizzino una banca o altro intermediario autorizzato per effettuare tale verifica di appropriatezza.

Con gli **articoli 11-bis (“Decadenza dall'autorizzazione”)** e **12 (“Cancellazione dal registro”)** è stata introdotta la possibilità per i gestori di portali di **rinunciare volontariamente all'autorizzazione**

ed è stato disciplinato il procedimento di decadenza e cancellazione in maniera analoga a quanto previsto per il procedimento di autorizzazione.

All'**articolo 13 ("Obblighi del gestore")** è stata inserita una **modifica rafforzativa del presidio dei gestori in tema di conflitto d'interesse** ed è stata altresì **regolamentata l'ipotesi di autoquotazione** sul proprio portale della stessa società che lo gestisce.

È stata inoltre introdotta una disciplina che prevede alcuni **presidi minimi a tutela dei risparmiatori in caso di offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo**:

- l'astensione dal condurre tali offerte, laddove i conflitti d'interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per gli investitori;
- l'adozione, da parte del gestore, nel caso in cui i conflitti d'interesse possano essere gestiti, di misure idonee per l'efficace gestione del conflitto.

La norma ha esteso a tutte le PMI, che intendano effettuare una campagna di *equity crowdfunding*, l'obbligo di inserire, nel proprio statuto o atto costitutivo, il **diritto di recesso o di co-vendita delle proprie partecipazioni in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali** e la **comunicazione alla società, nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel sito internet della società**.

Con riferimento all'**obbligo di sottoscrizione da parte di determinati investitori qualificati di una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti**, il legislatore ha introdotto un nuovo **comma 2-ter nell'articolo 24**, nel quale viene prevista la **riduzione della soglia al 3%** per le offerte effettuate da PMI in possesso della **certificazione del bilancio** (e dell'eventuale bilancio consolidato), relativi agli ultimi due esercizi precedenti l'offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

Nell'**Allegato 3 ("Informazioni sulla singola offerta")** sono stati introdotti gli **articoli 6 e 7** che prevedono l'inserimento nel documento d'offerta della **descrizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti** e l'**articolo 8** che prevede l'inserimento delle **informazioni sui consulenti legali e finanziari di cui si è avvalso l'offerente** e, parimenti, dell'**eventuale esperto** il cui parere è stato inserito nell'offerta.

È stato, infine, introdotto l'**articolo 20-bis ("Procedure per la segnalazione delle violazioni")** al fine di disciplinare le **procedure di whistleblowing**. Più precisamente, sono state previste delle procedure di **segnalazione delle violazioni** da parte dei gestori di portali, precisandone solo i requisiti minimi e lasciando agli operatori ampia autonomia in merito alle soluzioni tecniche ed organizzative. Sono stati individuati dei presidi essenziali per il funzionamento di queste procedure, quali, a titolo esemplificativo: l'obbligatorietà dell'implementazione di tali sistemi interni, l'esigenza di tutelare la confidenzialità delle informazioni e l'individuazione di una figura *ad hoc*, cui attribuire la responsabilità delle procedure stesse.

Seminario di specializzazione

IL LEASING DOPO LA LEGGE SULLA CONCORRENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimento della farmacia in società

di **Alessandro Bonuzzi**

L'entrata in vigore della [L. 124/2017](#) (cd. **Decreto concorrenza**) ha allargato l'**ambito soggettivo** della titolarità delle **farmacie**. Difatti, a seguito delle modifiche, possono essere **titolari dell'esercizio della farmacia privata**:

- le persone fisiche;
- le società di persone;
- le **società di capitali**;
- le società cooperative a responsabilità limitata.

La riforma ha altresì stabilito che **possono essere soci di una società titolare di farmacia anche soggetti non farmacisti**, sempreché:

- non esercitino una **professione medica** o comunque un'attività riconducibile al settore della produzione e informazione scientifica del farmaco;
- non siano titolari di un **rapporto di lavoro**;
- non siano **titolari, gestori provvisori, direttori o collaboratori di altra farmacia**.

Va da sé che le limitazioni valgono anche per i **soci farmacisti**.

Ecco che allora è ora possibile **costituire**, ad esempio, una società tra:

- il marito-padre farmacista;
- la **moglie-madre non farmacista**, che però lavora nella farmacia (naturalmente la moglie-madre potrebbe assumere la qualifica di socio anche se non lavorasse in farmacia);
- il figlio farmacista.

Per le attività già in essere, la costituzione della società non può che avvenire attraverso il **conferimento dell'azienda dell'impresa** individuale o familiare nella società stessa.

Siffatta operazione di conferimento non solo è **neutrale** sotto il profilo fiscale (ai sensi dell'[articolo 176 del Tuir](#) e dell'[articolo 2 del D.P.R. 633/1972](#)), ma potrebbe addirittura garantire un **interessante vantaggio sul versante delle imposte sul reddito e dell'Irap**, laddove si decidesse:

- innanzitutto, di **far emerge** nella contabilità della società conferitaria il valore

dell'**avviamento** proprio dell'impresa oggetto di conferimento (naturalmente ove esistente); e

- successivamente, di dar riconoscimento fiscale all'**avviamento** iscritto nella contabilità (cd. **affrancamento**).

Tale possibilità è stata **confermata** dall'Agenzia delle Entrate con la **circolare 8/E/2010**, secondo cui *“Qualora si **verifichino i presupposti per l'iscrizione ex novo di una posta a titolo di avviamento**, il soggetto **conferitario potrà optare per il regime dell'imposta sostitutiva** di cui all'art. 15, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 ovvero ai sensi dell'art. 176, comma 2-ter, del Tuir”*.

Ai sensi del [comma 2-ter dell'articolo 176 Tuir](#), il riconoscimento fiscale dell'avviamento avviene con il pagamento dell'**imposta sostitutiva** dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap del 12%/14%/16% – a seconda dell'importo oggetto di affrancamento – e dà la possibilità di **dedurre** dal reddito d'impresa e dall'imponibile Irap le relative **quote di ammortamento**.

Ad esempio, nell'ipotesi in cui l'impresa venga conferita in una **società di persone** e si provveda a far emergere e **affrancare l'avviamento** per un valore di 1.000.000 euro:

- sarebbe sì dovuta un'**imposta sostitutiva** di 120.000 euro ($1.000.000 \times 12\%$);
- a fronte però della possibilità di beneficiare, per **18 anni**, della deduzione delle quote di ammortamento per un importo di 55.555,56 euro annui ($1.000.000/18$).

Ipotizzando un'**aliquota media Irpef** propria dei soci, durante il periodo di ammortamento dell'avviamento, del **35%**, il **risparmio d'imposta** sarebbe pari a **350.000 euro**; tale importo deriva dalla seguente operazione:

- $55.555,56 \times 18 \times 35\%$,

laddove: 55.555,56 è l'importo della quota di ammortamento deducibile, 18 è il periodo di ammortamento dell'avviamento e 35% è l'aliquota media Irpef del socio.

Il **beneficio netto Irpef**, seppur spalmabile su un arco temporale di 18 anni, sarebbe pari a **230.000 euro** ($= 350.000 - 120.000$). Insomma, pur avendo tralasciato il risparmio in termini di Irap, è agevole comprendere che l'operazione così impostata può garantire un **vantaggio tutt'altro che trascurabile**.

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Le novità del modello Redditi PF 2018 - III° parte

di Luca Mambrin

Proseguiamo la nostra analisi delle novità del **modello redditi PF 2018** concentrandoci sui quadri **RL**, **CR**, **DI** e sul nuovo **quadro NR**.

QUADRO RL

Tassazione degli utili e dei proventi equiparati

SEZIONE I-A		Tipo reddito	Redditi	Ritenute
Redditi di capitale		1	2	3
RL1	Utili ed altri proventi equiparati		,00	,00

A fronte delle modifiche introdotte dal [D.M. 26.05.2017](#) i redditi di capitale derivanti da **partecipazioni qualificate** in società italiane o estere, non detenute in regime d'impresa, concorrono alla formazione del reddito complessivo:

- nel limite del **40%** se derivanti da **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**;
- nel limite del **49,72%** se derivanti da **utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007** e fino **all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016** (quindi dal 2008 al 2016);
- nel limite del **58,14%** se derivanti da **utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**.

Locazioni brevi

RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	1	,00	2	,00
		Cedolare secca	3	4	5
			,00		,00

Al **rigo RL10** è stata inserita la nuova **colonna 3** nel caso di **opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni brevi**.

I **redditi** che derivano

- dalla **sublocazione di immobili** ad uso abitativo per periodi **non superiori a 30 giorni**,

stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa

- e dalla **locazione, da parte del comodatario**, dell'immobile abitativo ricevuto in uso gratuito, per la medesima durata

devono essere indicati nella **colonna 4**.

QUADRO CR

Art-bonus

A decorrere dal **27 dicembre 2017** è possibile fruire del credito d'imposta **anche** per le erogazioni in danaro effettuate nei confronti:

- delle **istituzioni concertistico-orchestrale**;
- dei **teatri nazionali**;
- dei **teatri di rilevante interesse culturale**;
- dei **festival**;
- delle **imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza**;
- dei **circuiti di distribuzione**.

QUADRO DI

Quest'anno **nel quadro DI** è stata modificata la **gestione del credito** derivante dal **minor debito** o dal **maggior credito** risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza; tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all'ammontare dell'eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell'apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata.

QUADRO NR

Tra le principali novità del modello Redditi 2018 troviamo il **nuovo quadro NR** "*Nuovi residenti – opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24-bis del Tuir*" con il quale le persone fisiche che **trasferiscono la propria residenza in Italia** possono optare per assoggettare ad **imposta sostitutiva** i redditi prodotti all'estero a condizione che non siano stati **residenti fiscalmente in Italia**, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci che precedono l'inizio di validità dell'opzione.

Il **provvedimento** dell'Agenzia delle entrate dell'**08.03.2017** ha definito le modalità di esercizio, modifica e revoca dell'opzione, mentre la [circolare AdE 17/E/2017](#) ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi.

5 PER MILLE

Da quest'anno è possibile destinare una quota pari al cinque per mille della propria Irpef a sostegno **degli enti gestori delle aree protette**.



Seminario di specializzazione

**LA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E
IL MODELLO 730**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Prestazioni mediche esenti

di **EVOLUTION**



Le operazioni che beneficiano del regime di esenzione da Iva sono tassativamente elencate nell'articolo 10 del D.P.R. 633/1972.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa, in particolare, delle prestazioni mediche.

Ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 18\), del D.P.R. 633/1972](#), sono esenti da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla **persona** nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'[articolo 99 del R.D. n. 1265/1934](#), ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze.

Il [D.M. 17 maggio 2002](#) ha individuato tra le prestazioni di diagnosi cura e riabilitazione esenti, oltre quelle rese nell'esercizio delle professioni sanitarie indicate all'[articolo 99 del R.D. n. 1265/1934](#), quelle rese da biologi, psicologi, odontoiatri e da operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel [D.M. 29 marzo 2001](#) che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.

La **Corte di giustizia**, con [sentenza n. C-141/00 del 10 settembre 2002](#), dopo avere ribadito che i termini con i quali sono state designate le esenzioni devono essere interpretati restrittivamente, ha fissato, con riferimento al regime IVA di esenzione previsto per le attività sanitarie, i seguenti principi:

- al di fuori dell'ambito ospedaliero, il regime di esenzione vale esclusivamente per le prestazioni di cure effettuate nell'esercizio delle **professioni mediche e paramediche** a fini preventivi, diagnostici o terapeutici, ad esclusione delle prestazioni di cure generiche;
- per quanto riguarda il tipo di cure rientrante nella nozione di "**prestazioni mediche**", questa non si presta ad un'interpretazione che includa interventi medici diretti ad uno

scopo diverso da quello della diagnosi, della cura e riabilitazione.

Quindi, pur rilevando l'oggettività, seppur parziale in quanto in ogni caso i soggetti prestatori devono essere abilitati all'esercizio della professione, della richiamata norma esentativa, è indispensabile, per poter usufruire dell'esenzione IVA, che la prestazione stessa sia resa alla **persona** nell'ambito di quelle specifiche attività. In particolare, la [risoluzione AdE 184/E/2003](#) ha precisato che:

- per **attività di diagnosi** s'intende l'attività diretta ad identificare la patologia cui i pazienti sono affetti;
- per **prestazioni di cura** s'intendono le prestazioni di assistenza medica generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica. Intendendo per quest'ultima non genericamente qualsiasi tipologia di prestazione farmaceutica, bensì solo quella a contenuto terapeutico: preparazione di prodotti farmaceutici, prelievi ed esami del sangue, misurazione della pressione sanguigna, ecc. Prestazioni, effettuate in regime di esenzione IVA, per le quali, sostanzialmente, è prevalente la prestazione di fare rispetto alla sola cessione di medicinali;
- per **prestazioni di riabilitazione** s'intendono quelle che, al pari delle prestazioni di cura, le quali prevedono una prevalente prestazione di fare, sono rivolte al recupero funzionale e sociale del soggetto.

Come chiarito dalla [circolare dell'Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2005, n. 4](#), l'ambito di applicazione dell'esenzione prevista dal citato [articolo 10, comma 1, n. 18\), del D.P.R. 633/1972](#) va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.

In tal modo si evita di comprendere indistintamente nell'esenzione IVA tutte le estrinsecazioni delle professioni mediche e paramediche, ma si rende necessario individuare nell'ambito di tali professioni le prestazioni non riconducibili alla nozione di prestazioni mediche.

Prestazioni di medicina legale

In generale vanno **escluse** dall'esenzione le attività rese dai medici nell'ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l'esame fisico o in prelievi di sangue o nell'esame della cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute.

Non possono beneficiare dell'esenzione, pertanto, le **consulenze medico legali** concernenti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra, gli esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie (es.

prestazioni dei medici legali come consulenti tecnici di ufficio presso i tribunali) o finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di un danno da parte di una impresa assicurativa; sono altresì escluse dall'esenzione le perizie tese a stabilire con analisi biologiche l'affinità genetica di soggetti al fine dell'accertamento della paternità.

Prestazioni del medico competente

Le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del D.Lgs. 626/1994, sono esenti da IVA ai sensi dall'[articolo 6 della L. 133/1999](#) ([circolare 4/E/2005](#)).

Prestazioni di chirurgia estetica (esenti)

Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da IVA in quanto sono **ontologicamente connesse** al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona. Si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es. malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone ([circolare 4/E/2005](#)).

Sul punto, si veda anche la sentenza della [Corte di giustizia 21 marzo 2013, causa C-91/12](#).

Prestazioni intramoenia

Nei casi in cui la prestazione del medico non è riconducibile al trattamento di esenzione (es. medicina legale), deve essere emessa fattura con addebito di IVA anche se il sanitario opera in regime di **intramoenia**.

In tale ipotesi, poiché il medico opera nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente la prestazione sanitaria è formalmente resa al paziente dall'**ente** di cui il medico è dipendente.

Per tale motivo sarà il predetto ente ad emettere la fattura con applicazione dell'IVA ([circolare 4/E/2005](#)).

Prestazioni veterinarie

Le **prestazioni dei medici veterinari** sono soggette all'**aliquota Iva ordinaria** in quanto **non sono «rese» alla persona**. In tal senso, la giurisprudenza ([CTR Sicilia sentenza n. 2724/7/2017](#)) e l'Amministrazione di finanziaria sono allineate ([R.M. 430588/1991](#)).

Invece, le **prestazioni veterinarie rese dalle aziende sanitarie locali**, qualora operino in veste «di **pubblica autorità**» con utilizzo di propri dipendenti, sono **escluse** dal campo di applicazione dell'imposta.

Tra queste ultime, però, non si annoverano le prestazioni veterinarie **rese dal medico in qualità di consulente esterno dell'ASP**, applicandosi in tal caso l'**imponibilità** con l'aliquota ordinaria.



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

www.ecnews.it